



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 38

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
5 ottobre 2026**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A575C - OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DEL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI RETE AV-REVISIONE IMPEGNI	
<i>Provvedimento n. 32062</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	7
C12856 - TOTEM HOLDINGS I-PERSONE FISICHE/L4A	
<i>Provvedimento n. 32058</i>	7
C12857 - RG SAFETY/KAPRIOL	
<i>Provvedimento n. 32059</i>	12
ATTIVITA' DI SEGNALEZIONE E CONSULTIVA	15
AS2192 - RINNOVO DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE RADIO PER SERVIZI MOBILI - OBBLIGHI DI ACCESSO PER I MVNO	15
DIRITTI TELEVISIVI	19
SR49 - LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2029/2030 - 2030/2031 - 2031/2032 - 2032/2033 - 2033/2034	
<i>Provvedimento n. 32061</i>	19

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A575C - OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DEL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI RETE AV-REVISIONE IMPEGNI *Provvedimento n. 32062*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 settembre 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera n. 31490, del 18 marzo 2025, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, "RFI") e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 TFUE in relazione a un insieme di condotte volte a ostacolare l'accesso del nuovo operatore SNCF Voyages Italia S.r.l. all'infrastruttura ferroviaria nazionale, rallentandone/ostacolandone l'ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità;

VISTA la propria delibera n. 31869 del 3 marzo 2026 con la quale, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 sono stati resi obbligatori nei confronti della società RFI gli impegni dalla stessa presentati (di seguito, "Impegni");

VISTA l'istanza di revisione degli Impegni, inviata da RFI il 7 maggio 2026;

VISTA la propria delibera n. 31963 del 19 maggio 2026 con la quale è stato avviato un procedimento per valutare l'istanza parziale di revisione degli Impegni presentata da RFI, fissandone il termine di conclusione al 30 settembre 2026;

VISTA la propria delibera n. 32001 del 23 giugno 2026, con la quale è stata disposta la sospensione degli Impegni 2 e 3 nelle more della conclusione del procedimento regolatorio avviato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, "ART") con la Delibera n. 49/2026 del 17 aprile 2026 e della conseguente definizione del nuovo quadro applicabile all'allocazione della capacità quadro;

VISTA la Delibera dell'ART n. 154/2026 del 29 luglio 2026, con la quale è stato prorogato al 30 ottobre 2026 il termine di conclusione del procedimento regolatorio sopra citato, in ragione della numerosità e complessità dei contributi ricevuti nell'ambito della relativa consultazione pubblica e della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni in merito;

VISTI i documenti agli atti;

CONSIDERATO che gli Impegni 2 e 3 hanno natura transitoria, essendo destinati a trovare applicazione nelle more della definizione del nuovo quadro regolatorio, e che la loro concreta attuazione richiede lo svolgimento di attività preparatorie e tempi tecnici non compatibili con un'eventuale entrata in vigore della nuova regolazione in tempi brevi;

CONSIDERATO, altresì, che alla data di conclusione del procedimento, attualmente fissata al 30 settembre 2026, il nuovo quadro regolatorio potrebbe non risultare ancora definito;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento di revisione degli Impegni 2 e 3 e della connessa sospensione degli stessi, in attesa dell'entrata in vigore della nuova regolazione;

RITENUTO che, a tal fine, risulti congruo fissare al 22 dicembre 2026 il nuovo termine di conclusione del procedimento di revisione degli Impegni;

DELIBERA

a) di prorogare al 22 dicembre 2026 il termine di conclusione del procedimento di revisione degli Impegni 2 e 3 avviato con delibera n. 31963 del 19 maggio 2026;

b) che, per effetto della proroga di cui alla lettera a), la sospensione degli Impegni 2 e 3, disposta con delibera n. 32001 del 23 giugno 2026, continua a operare fino all'adozione di una nuova delibera dell'Autorità nell'ambito del procedimento di revisione degli Impegni e, comunque, non oltre il 22 dicembre 2026.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12856 - TOTEM HOLDINGS I-PERSONE FISICHE/L4A

Provvedimento n. 32058

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Totem Holdings I, SCSp-RAIF, pervenuta in data 28 agosto 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Totem Holdings I, SCSp-RAIF (numero di immatricolazione RCS: B299627; di seguito, "Totem"), è una società indirettamente controllata da H.I.G. Europe Capital Partners III L.P., fondo d'investimento gestito da H.I.G. Capital, LLC. (di seguito, "H.I.G. Capital"), società di investimenti in *private equity* e *asset* alternativi, con sede a Miami, Florida (USA). H.I.G. Capital, tramite le società nel suo portafoglio, è attiva in Italia in vari settori, tra cui logistica aerospaziale e difesa, distribuzione *retail non-food*, manutenzione di apparecchiature biomedicali, sviluppo digitale e consulenza tecnico-ingegneristica. H.I.G. Capital, nel 2024, ha realizzato un fatturato consolidato pari a [40-50]* miliardi di euro a livello globale, di cui circa [1-5] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [1-5] miliardi di euro in Italia.

2. L4A S.r.l. (C.F. 12388880960; di seguito, "L4A" o "Target"), è la società a capo di un Gruppo (di seguito, "Gruppo Target") che opera come piattaforma integrata nell'ambito dell'ingegneria civile, articolata in tre attività complementari che coprono l'intera catena del valore (dall'ingegneria, alle opere civili, elettriche e di carpenteria, fino agli impianti meccanici e al riciclaggio), offrendo soluzioni "chiavi in mano" *end-to-end* per: (i) aeroporti; (ii) infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento e (iii) infrastrutture idriche e fognarie. Nel perimetro del Gruppo Target rientrano le società Impresa Edile Artifoni S.p.A., LSE S.r.l. e MPM Ambiente S.r.l., mentre la società Immobiliare S.r.l. (di seguito, "Immobiliare", attiva nel settore dell'edilizia residenziale), attualmente controllata da L4A, non rientrerà nell'ambito dell'operazione di concentrazione notificata. Il capitale sociale di L4A è detenuto per il 37,35% ciascuno da RP Holding e ADM Holding e, per la restante

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

parte, da tre persone fisiche. Nel 2024, L4A ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato pari a [60-70] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione notificata, (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo congiunto di L4A da parte di Totem e di due persone fisiche attuali soci di L4A (di seguito, "Reinvestitori").
4. In particolare, il capitale sociale di L4A sarà interamente acquisito da una costituenda società veicolo (di seguito, "BidCo"), interamente posseduta da Critical Infra Solutions S.r.l. (di seguito, "HoldCo"), il cui intero capitale sociale è detenuto da Totem.
5. Successivamente, ciascuno dei due Reinvestitori acquisterà, per il tramite delle rispettive *holding* (RP Holding e ADM Holding), una quota del 15% in HoldCo.
6. Inoltre, entro dodici mesi dall'esecuzione dell'Operazione, BidCo sarà incorporata in L4A mediante fusione inversa.
7. Nel contesto dell'Operazione è prevista una scissione parziale di L4A, volta a trasferire a una *newco* la partecipazione in Immobiliare, che non rientra nel perimetro della concentrazione e rimarrà soggetta al controllo dei soli Reinvestitori.
8. All'esito dell'Operazione, quindi, il capitale sociale di L4A sarà interamente detenuto da HoldCo e il capitale di quest'ultima sarà detenuto per il 70% da Totem e per il residuo 30% dai Reinvestitori.
9. Le parti dell'Operazione hanno stipulato un accordo di investimento che disciplina la *governance post-merger* delle società coinvolte nell'Operazione. In particolare, HoldCo sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tre dei quali saranno designati da Totem e due da RP Holding e ADM Holding.
10. Il consiglio di amministrazione di L4A sarà composto da cinque o sette membri, la maggioranza dei quali sarà designata da Totem, mentre RP Holding e ADM Holding avranno il diritto di designare un amministratore ciascuno.
11. Infine, ciascuna delle altre società appartenenti al Gruppo Target sarà amministrata da un consiglio di tre amministratori, la maggioranza dei quali sarà designata da Totem, con un amministratore designato congiuntamente da RP Holding e ADM Holding.
12. In ciascuna delle suddette società, l'approvazione di un elenco tassativo di materie riservate (tra cui, l'approvazione e la modifica del piano industriale e degli investimenti), richiederà il voto favorevole di almeno uno tra RP Holding e ADM Holding.
13. Inoltre, i Reinvestitori ricopriranno il ruolo di amministratori delegati di L4A e designeranno quelli delle società controllate da quest'ultima.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

14. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di una impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il

fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore 595 milioni e quello dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 36 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

15. In considerazione delle attività svolte dalle parti, l'Operazione riguarda i seguenti mercati: (i) progettazione e realizzazione di opere pubbliche; (ii) edilizia non residenziale; (iii) edilizia residenziale; (iv) *facility management*; (v) impiantistica ambientale; (vi) servizi di manutenzione, gestione e assistenza degli impianti di depurazione e trattamento delle acque; (vii) *network engineering*.

16. Per quanto riguarda il mercato *sub (i)*, nei precedenti nazionali e unionali¹ non si è giunti a una definizione conclusiva nei mercati. In particolare, rispetto a un mercato definito in modo ampio come quello della progettazione e della realizzazione di lavori di ingegneria civile e industriale con prevalenza di opere pubbliche e infrastrutturali, sono state considerate diverse possibili definizioni dei mercati rilevanti: a) considerando l'erogazione di servizi ingegneristici in modo distinto rispetto alle attività di progettazione e realizzazione delle opere; b) considerando la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture in modo distinto rispetto a quella degli edifici, e ulteriormente segmentando questi ultimi in strutture residenziali e non residenziali; c) considerando ulteriori segmentazioni delle attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture in base: (i) alla dimensione dei progetti (grandi e piccole infrastrutture); (ii) alla tipologia delle infrastrutture (infrastrutture stradali, infrastrutture autostradali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane, altre infrastrutture); d) considerando una dimensione nazionale o alternativamente pari allo Spazio economico europeo (di seguito, "SEE") per ciascuna tipologia merceologica (infrastrutture stradali, ferroviarie, edifici, etc.).

17. Quanto al mercato *sub ii)*, dal punto di vista merceologico esso ricomprende la costruzione di immobili e di edifici destinati ad attività industriali e commerciali, nonché la costruzione di immobili destinati a scopi pubblici, quali ospedali, scuole e uffici².

18. Il mercato *sub iii)* comprende la costruzione di immobili a fini abitativi, la realizzazione di complessi residenziali, l'attività di ristrutturazione e consolidamento di edifici a uso abitativo³.

19. Nel mercato *sub iv)* rientrano le attività afferenti alla gestione di immobili ed edifici, richiesti sia da enti pubblici che da soggetti privati, tra cui: servizi di manutenzione degli impianti di un

¹ Cfr., *ex multis*, decisioni della Commissione europea M.8894 – *Acs/Hochtief/Atlantia/Abertis Infraestructuras* del 6 luglio 2018; M.6020 – *Acs/Hochtief* del 20 gennaio 2011; M.1157 – *Skanska/Scancem* dell'11 novembre 1998; C12807 – *Ferrovie dello Stato italiane/Ramo di azienda di Impresa Pizzarotti & C.*, provvedimento n. 31915 del 31 marzo 2026, in Bollettino n. 16/2026; C12841 – *Renaissance Partners Sicav Raif-Luccini/Reway Group*, provvedimento n. 32035 del 28 luglio 2026, in Bollettino n. 33/2026.

² Cfr. C12811 – *Arrow Global Investments Holdings / Ramo di azienda di Borio Mangiarotti*, provvedimento n. 31921 del 15 aprile 2026, in Bollettino n. 18/2026; C12521 – *F2i Sgr/Hisi Holding di investimento in sanità e infrastrutture*, provvedimento n. 30484 del 15 febbraio 2023, in Bollettino n. 9/2023.

³ Cfr. C12811, cit.; C9820 – *Banca Monte dei Paschi di Siena-Consorzio Cooperative Costruzioni-Condotte Immobiliare-Condotte d'acqua-Unieco Società Cooperativa / Marinella*, provvedimento n. 19286 dell'11 dicembre 2008, in Bollettino n. 47/2008.

immobile; servizi di pulizia e igiene ambientale degli spazi di un immobile, nonché altri servizi relativi alla gestione di immobili (*i.e.* facchinaggio, logistica interna, sorveglianza)⁴.

20. Il mercato *sub v)* comprende le attività di produzione, commercializzazione, installazione e manutenzione di impianti di depurazione e trattamento delle acque, l'abbattimento dei fumi e lo smaltimento dei rifiuti⁵.

21. Il mercato *sub vi)* rappresenta un mercato distinto da quello *sub v)* e include i servizi di manutenzione, gestione e assistenza degli impianti di depurazione e trattamento delle acque⁶.

22. Infine, il mercato *sub vii)* riguarda la costruzione, manutenzione e rinnovamento delle reti idriche, fognarie e del gas. In tale ambito è possibile distinguere tra interventi di rinnovamento e risanamento mediante tecniche tradizionali e mediante l'utilizzo di tecnologia *c.d. no-dig*⁷.

23. Dal punto di vista geografico, sulla base dei citati precedenti, ai mercati *sub ii)* a *vii)* può essere attribuita dimensione nazionale.

24. Ai fini dell'Operazione non è, comunque, necessario procedere a una più puntuale delimitazione dei mercati, dei prodotti e geografici, poiché essa non porterebbe comunque a una diversa valutazione dei suoi effetti concorrenziali.

Effetti dell'Operazione

25. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, in ragione dell'assenza di sovrapposizioni orizzontali – a eccezione di una limitata sovrapposizione nel mercato dell'edilizia residenziale dovuta alla contestuale presenza in esso del Gruppo Target e di Immobiliare – nonché di relazioni verticali tra le parti.

26. In particolare, nel mercato dell'edilizia residenziale, la quota *post merger* sarà pari al [1-5%], di cui il [1-5%] è imputabile al Gruppo Target.

27. Nei restanti mercati, in cui la parte acquirente non è attiva, il Gruppo Target detiene in ogni caso quote assolutamente trascurabili e sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

28. Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assenza di significative sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

⁴ Cfr. C12646 – *Cristoforetti-CPL Concordia / Cristoforetti Servizi Energia*, provvedimento n. 31274 del 26 giugno 2024, in Bollettino n. 28/2024.

⁵ Cfr. C12799 – *Hera / S.T.A. Società Trattamento Acque*, provvedimento n. 31859 del 17 febbraio 2026, in Bollettino n. 10/2026.

⁶ Cfr. *ibidem*.

⁷ Cfr. C12805 – *A. Quantum / Aquanexa*, provvedimento n. 31896 del 17 marzo 2026, in Bollettino n. 14/2026.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

C12857 - RG SAFETY/KAPRIOL*Provvedimento n. 32059*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società RG Safety SAS in data 1° settembre 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. RG Safety SAS (di seguito, "RG Safety") è la società capogruppo di un gruppo internazionale presente in diversi Paesi europei e del Nord Africa (di seguito congiuntamente, "Gruppo RG"), attivo nella distribuzione di dispositivi di protezione individuale (di seguito, "DPI") e di prodotti correlati per la salute, la sicurezza e l'igiene.

RG Safety è controllata in via esclusiva da Ardian France SA (di seguito, "Ardian" e insieme alle società da questa controllate "Gruppo Ardian"), società francese di gestione di fondi di *private equity*, il cui capitale sociale è detenuto da una pluralità di azionisti di minoranza.

Il Gruppo Ardian, nel 2025, ha realizzato un fatturato pari a circa [20-30]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [10-20] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [2-3] miliardi di euro in Italia.

2. Kapriol S.r.l. (di seguito, "Kapriol" o "Target"; C.F. 04314190135) è una società di nuova costituzione, attualmente inattiva, che acquisirà da Morganti S.p.A. (di seguito, "Morganti") il Ramo d'azienda di Morganti (di seguito, "Ramo d'azienda Morganti") attivo nella produzione e commercializzazione di utensili manuali per l'edilizia, dispositivi di protezione individuale e abbigliamento da lavoro¹ e il Ramo d'azienda di OMEC S.r.l. (di seguito, "Ramo d'azienda OMEC") dedicato esclusivamente al punto vendita situato a Molteno (LC) che opera nella vendita al dettaglio dei prodotti commercializzati dal Ramo d'Azienda Morganti con il marchio Kapriol.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Il Ramo d'azienda Morganti include anche la partecipazione detenuta in Kapriol France, agente commerciale attivo esclusivamente in Francia.

Morganti, nel 2025, ha realizzato un fatturato² pari a circa [36-100] milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [36-100] milioni di euro nell'Unione europea e circa [36-100] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Kapriol da parte di RG Safety.

4. In particolare, l'Operazione sarà realizzata mediante il conferimento del Ramo d'azienda Morganti, che include l'attività economica svolta da quest'ultima, la partecipazione in Kapriol France e il Ramo d'azienda OMEC organizzato per la gestione del punto vendita situato a Molteno (LC).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il mercato rilevante

6. In considerazione delle attività svolte dalle Parti, l'Operazione interessa il settore della produzione e della distribuzione all'ingrosso di dispositivi di protezione individuale (di seguito, "DPI"). Secondo i precedenti dell'Autorità³, i DPI comprendono un'ampia gamma di prodotti e articoli (cuffie e tappi antirumore, occhiali e maschere protettive, caschi, abbigliamento, guanti e calzature protettivi, ecc.) utilizzati per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Inoltre, secondo i precedenti comunitari⁴, è possibile distinguere ulteriori segmenti a seconda della parte del corpo interessata dal dispositivo di protezione.

² I dati di fatturato sono stati elaborati a partire dai ricavi di Morganti S.p.A., ai quali sono stati aggiunti i ricavi generati dal Ramo d'Azienda OMEC.

³ Cfr., tra gli altri, C12545 - *Nb Renaissance Partners Sicav-Raif/U-Power Group*, provvedimento n. 30670 del 13 giugno 2023, in Bollettino n. 25/2023; C12421 - *Fastening Solutions/Berardi Bullonerie*, provvedimento n. 29968 dell'11 gennaio 2022, in Bollettino n. 4/2022; C11443 - *KKR & CO./Capital Safety Group*, provvedimento n. 23249 del 25 gennaio 2012, in Bollettino n. 4/2012; C9850 - *Capital Safety Group/Timus Safety*, provvedimento n. 19333 del 18 dicembre 2008, in Bollettino n. 48/2008; C9314 - *Honeywell International/Safety Products Holding*, provvedimento n. 18362 del 7 maggio 2008, in Bollettino n. 18/2008; C7564 - *Pacer Merger/Aearo Technologies*, provvedimento n. 15236 del 1° marzo 2006, in Bollettino n. 9/2006.

⁴ Cfr. decisioni della Commissione europea M.8486 - *3M Company/Scott Safety* del 29 settembre 2017; M.5908 - *Honeywell/Sperian* del 4 agosto 2010; M.5012 - *3M/Aearo* del 28 marzo 2008.

Dal punto di vista geografico, l'estensione del mercato può considerarsi europea in ragione di una serie di elementi quali la definizione a livello europeo degli *standard* di produzione.

7. Tuttavia, ai fini dell'analisi dell'Operazione non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica e geografica del mercato, in quanto, anche adottando una definizione più restrittiva, la sua valutazione non cambierebbe.

Gli effetti dell'Operazione

8. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza.

9. In particolare, nel mercato della produzione e distribuzione all'ingrosso di DPI, l'Operazione comporterà una limitata sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti. Infatti, a livello nazionale, la quota congiunta delle Parti risulta sempre inferiore al 5%, anche considerando i singoli segmenti del predetto mercato. Peraltro, in tale mercato sono presenti numerosi concorrenti con quote di mercato prossime o superiori a quelle delle Parti.

10. Pertanto, l'Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale del mercato in parola.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2192 - RINNOVO DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE RADIO PER SERVIZI MOBILI - OBBLIGHI DI ACCESSO PER I MVNO

Roma, 25 settembre 2026

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

L'Autorità, nell'adunanza del 22 settembre 2026, ha ritenuto opportuno indirizzare a codeste istituzioni alcune considerazioni in merito agli effetti sulla concorrenza nei mercati delle comunicazioni mobili determinati dalla *definizione del quadro regolatorio*, delineata nella Delibera 199/26/CONS di consultazione pubblica, *ai fini del rinnovo, ai sensi dell'art. 63 del Codice, e della proroga, ai sensi dell'art. 62 del Codice, dei diritti d'uso delle frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche in scadenza al 31 dicembre 2029*.

In diverse occasioni, questa Autorità si è pronunciata evidenziando la necessità di garantire che l'allocatione delle frequenze radio per le comunicazioni elettroniche a banda larga e ultra-larga sia improntata ai principi di efficienza, trasparenza, non discriminazione e concorrenza al fine di assicurare la creazione di un *level playing field* che favorisca, al contempo, la concorrenza dinamica, tramite lo sviluppo infrastrutturale, e la concorrenza statica tra operatori.

La gestione delle risorse scarse, tra le quali rientrano le frequenze radio per le comunicazioni elettroniche, infatti, rappresenta un elemento di fondamentale importanza per assicurare il pieno esercizio della concorrenza da parte degli operatori, anche nell'attuazione delle politiche pubbliche volte allo sviluppo del settore.

In questo senso, nel parere n. AS1493 – *Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per favorire la transizione verso la tecnologia 5G*¹, reso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990, l'Autorità ha osservato che le procedure di assegnazione delle frequenze per il 5G² (bande 700 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz) rappresentavano un'opportunità per garantire e ampliare

¹ In Boll. n. 12/2018.

² Cfr. Avviso pubblico pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti pubblici, approvato con determina direttoriale n. 45205 DGSCERP del Ministero dello Sviluppo economico del 10 luglio 2018; Delibera AGCom n. 231/18/CONS, recante "Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

condizioni di mercato concorrenziali, anche rispetto all'ingresso di nuovi operatori o al consolidamento di operatori di dimensione ancora contenuta e, allo stesso tempo, per incentivare gli investimenti nei servizi di comunicazione mobile.

In tale ambito, anche in ragione dell'asimmetria presente nelle dotazioni frequenziali a favore degli operatori storici, l'Autorità ha valutato positivamente la previsione, nello schema di delibera allora in consultazione, di inserire nella procedura di gara una riserva e dei limiti (*cap*) all'acquisizione delle frequenze.

Al contempo, l'Autorità si è più volte espressa altresì sulla necessità di un'adeguata valutazione dell'opportunità di utilizzare gli istituti della proroga e del rinnovo. In particolare, nell'auspicare, in via generale, un prudente ricorso a tali strumenti, l'Autorità ha rammentato la necessità, nelle scelte pubbliche di allocazione delle frequenze, di un approccio di lungo periodo che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, proporzionalità e non discriminazione, favorisse gli investimenti, anche tramite una concorrenza di tipo infrastrutturale³. In questo senso, essa ha chiarito che le proroghe, al pari delle assegnazioni originarie, dovrebbero essere concesse al fine di raggiungere obiettivi specifici e ha ricordato che tanto la durata quanto le possibili proroghe delle concessioni devono essere giustificate da esigenze obiettive di recupero degli investimenti chiaramente individuate *ex ante*⁴.

In linea con tali principi, l'Autorità si è pronunciata, con parere rilasciato, ai sensi dell'articolo 14-ter del D.Lgs. n. 259/2003, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCom") in data 2 novembre 2018⁵, in relazione al trasferimento di alcune frequenze in banda 3,4-3,6 MHz dalla società Aria S.p.A. a Fastweb S.p.A. successivamente all'ottenimento di una proroga fino al 31 dicembre 2029. In quella occasione si è valutato che la proroga venisse giustificata dall'esistenza di investimenti sostenuti e di quelli programmati, in misura tale da richiedere un arco di tempo più ampio della scadenza originaria per garantire un ritorno economico prospettico ragionevole⁶.

L'Autorità ritiene che il rispetto dei principi sopra ricordati sia tuttora fondamentale, considerata la centralità delle infrastrutture di comunicazione elettronica e la necessità di un loro ammodernamento⁷, anche mediante lo stimolo degli investimenti privati, e considerato il ruolo cruciale che rivestono le frequenze nelle scelte di *radio planning* effettuate da ciascun operatore ai fini del loro pieno esercizio della concorrenza infrastrutturale.

In quest'ottica, l'Autorità valuta positivamente i principi di fondo richiamati da AGCom in tutte le fasi di definizione del quadro regolatorio qui in esame, relativo all'attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze in scadenza al 31 dicembre 2029.

³ Cfr., tra gli altri, AS1544 – *Proroga dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione*, in Boll. 43/2018; AS1493 – *Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per favorire la transizione verso la tecnologia 5G*.

⁴ AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Boll. 48/2018.

⁵ Cfr. S3407 – *Richiesta di parere ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003 in merito alla cessione dei diritti d'uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda 3,4-3,6 GHz da parte della società Aria S.p.A. alla società Fastweb S.p.A.*, parere rilasciato in data 2 novembre 2018.

⁶ Cfr. Allegato B, par. 18 e ss., Delibera AGCom n. 503/17/CONS recante "*Consultazione pubblica sulle richieste degli operatori ARIA S.P.A., GO INTERNET S.P.A., LINKEM S.P.A., MANDARIN S.P.A. e TIM S.P.A. di proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,4-3,6 GHz di cui alla delibera n. 209/07/CONS*".

⁷ Cfr. AS1669 – *Proroga dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche*, in Boll. 23/2020.

Più in particolare, l'Autorità condivide la scelta di AGCom di avviare le procedure per la definizione del nuovo quadro regolatorio con un congruo anticipo – e con l'ampio coinvolgimento degli *stakeholder* – al fine di assicurare un quadro regolamentare certo e di lungo termine, come più volte auspicato dall'Autorità, per l'impiego delle frequenze per le comunicazioni elettroniche. Tale scelta appare, infatti, idonea a garantire sia la continuità nell'offerta dei servizi di connettività agli utenti finali sia la valorizzazione degli investimenti già effettuati nonché un'adeguata pianificazione degli investimenti futuri che, unitamente con una maggiore sostenibilità economico-finanziaria, potrà consentire il progressivo aggiornamento tecnologico delle reti 5G basate su architetture di tipo *Stand Alone* e *Multi-access Edge Computing*, che permetteranno di effettuare un significativo salto di qualità in termini prestazionali, rispetto alle reti attualmente presenti in Italia.

In quest'ottica, l'Autorità condivide l'imposizione *ex-ante* di obblighi prestazionali, in capo ai beneficiari dei diritti d'uso, individuati mediante specifici indicatori (c.d. *key performance indicator*, KPI), accompagnata da un adeguato sistema di verifica *ex-post* attraverso campagne di misure sul campo, al termine di ciascuna *milestone* temporale precedentemente definita.

Più in generale, l'Autorità apprezza il rilievo attribuito, sin dall'inizio del nuovo processo regolatorio, ai principi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ("Codice") di trasparenza, equità, non discriminazione, proporzionalità, uso efficiente dello spettro, neutralità tecnologica e promozione della concorrenza – statica e dinamica – sia attuale che prospettica.

Proprio in linea con tali principi, e in particolare con la necessità di promozione della concorrenza, l'Autorità ritiene imprescindibile che, con il nuovo assetto regolatorio, tutti gli operatori efficienti possano contribuire in modo efficace al relativo perseguimento, dando loro la possibilità di effettuare investimenti nella rete e di continuare a incidere positivamente sulla concorrenza statica che attualmente caratterizza, in modo positivo, le dinamiche del mercato delle comunicazioni mobili nel nostro Paese, a vantaggio dei consumatori finali.

In questo senso, l'Autorità, pur riconoscendo che l'"opzione rinnovo" sia utile per garantire la continuità del servizio e per consentire agli operatori di sostenere gli investimenti necessari nella rete, ritiene che una sua applicazione alla totalità delle frequenze in scadenza al 31 dicembre 2029 possa incidere negativamente sul corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali. Tale scelta, infatti, condurrebbe a una cristallizzazione nelle dotazioni frequenziali per ulteriori otto anni, che appare idonea a ostacolare la possibilità di crescita di operatori con minori dotazioni frequenziali – nonché l'eventuale ingresso di altri operatori – determinando una possibile cristallizzazione dell'attuale configurazione del mercato. Un siffatto esito potrebbe incidere negativamente sulla concorrenza sia statica, rendendo più difficile per gli operatori minori l'esercizio del vincolo concorrenziale che ha caratterizzato finora il mercato italiano, sia dinamica, impedendo in radice la possibilità che ogni operatore efficiente possa sfruttare al massimo il proprio potenziale per investire in maniera soddisfacente in reti tecnologicamente avanzate.

A tal proposito, l'Autorità non ritiene che i soli obblighi di accesso attualmente prospettati dal Regolatore possano, in sé, essere considerati valide alternative a una possibile diversa redistribuzione delle dotazioni frequenziali, ai fini della risoluzione di tali criticità. Ciò soprattutto laddove tali obblighi siano previsti per operatori infrastrutturati a cui dovrebbe invece essere garantita – tramite congrue dotazioni frequenziali – la possibilità di esercitare una concorrenza effettiva, tramite investimenti in infrastrutture proprie sempre più efficienti e performanti, anche considerato che tali obblighi di accesso potrebbero non essere adeguati a garantire le medesime

performance raggiungibili con frequenze assegnate in uso esclusivo, comportando dunque una possibile riduzione della qualità del servizio.

Sul punto l'Autorità esprime altresì preoccupazione su quanto prospettato nello schema di Delibera con riferimento alla previsione che gli operatori ottemperino in maniera collettiva, tramite un'offerta unica, a detti obblighi di accesso, trattandosi di un'opzione che, laddove attuata, conduce inevitabilmente ad accordi tra operatori concorrenti di natura collusiva, riducendo i loro incentivi a formulare offerte di accesso competitive.

Sulla scorta di ciò, l'Autorità auspica che il nuovo assetto regolatorio sia definito in modo da pervenire al miglior possibile bilanciamento tra le diverse esigenze sopra descritte.

Ciò potrebbe realizzarsi, in linea con i principi che sono alla base dell'ipotesi dell'"opzione mista" già prospettata da AGCom, mediante un rinnovo solo parziale dei diritti d'uso delle frequenze in esame, che riguardi una dotazione spettrale congrua, definita quantitativamente e qualitativamente da AGCom, anche sulla base di analoghe scelte pregresse, e che sarebbe funzionale a garantire la continuità del servizio e i necessari investimenti nella rete, a beneficio dei consumatori presenti e futuri. La restante parte dei diritti d'uso delle frequenze dovrebbe invece essere oggetto di una procedura di gara che garantirebbe una maggiore apertura concorrenziale e che potrebbe basarsi su una gara senza rilanci competitivi, privilegiando la qualità tecnica dell'offerta piuttosto che il prezzo, nell'ottica di incentivare gli investimenti nella rete da parte di tutti gli operatori efficienti, evitando al contempo un eccessivo aggravio finanziario in capo agli operatori.

Inoltre, nella procedura di gara, al fine di mantenere o conseguire una concorrenza effettiva, anche in chiave prospettica e dinamica, appaiono particolarmente opportune, nel contesto in esame, le misure previste dall'articolo 65, comma 2, del Codice, volte a limitare la quantità dei diritti d'uso a cui potrebbero accedere le imprese che maggiormente beneficerebbero del rinnovo (c.d. *cap*). L'introduzione di tali misure, tipicamente riconosciute come pro-competitive e anti-accaparramento di frequenze, appare infatti necessaria a preservare l'effettiva contendibilità delle bande di interesse, evitando di pervenire a livelli eccessivi di concentrazione.

Infine, l'Autorità, apprezzando, come detto, la scelta di meccanismi di monitoraggio *ex-post* dei *target di performance* collegati all'attribuzione dei diritti d'uso – fermi restando i vincoli stabiliti dalla disciplina di settore – auspica un rafforzamento delle previsioni contenute nello schema di Delibera relative alle procedure sanzionatorie, nonché, in caso di inottemperanza, di riutilizzo efficiente delle frequenze eventualmente revocate agli operatori inadempienti, che preveda, ad esempio, un meccanismo premiale a favore degli operatori maggiormente virtuosi in termini di raggiungimento dei KPI.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

DIRITTI TELEVISIVI

**SR49 - LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI
CAMPIONATI DI CALCIO 2029/2030 - 2030/2031 - 2031/2032 - 2032/2033 - 2033/2034**
Provvedimento n. 32061

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Calcio Serie A è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida *“per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole”*, in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive *“condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione”*;

VISTO, inoltre, l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Lega Calcio Serie A in data 24 luglio 2026;

VISTI i contributi forniti, nell'ambito della consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 4 agosto 2026, da tre operatori attivi nella commercializzazione di diritti audiovisivi, rispettivamente in data 21 agosto 2026, 25 agosto 2026 e 9 settembre 2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA LEGA CALCIO SERIE A

1. La Lega Calcio Serie A (di seguito, anche “Lega Serie A” o “LCA”) associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (“FIGC”) che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. Essa organizza le seguenti competizioni sportive: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera.

2. La Lega Calcio Serie A, quale organizzatore delle suddette competizioni, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. Decreto Melandri), insieme alle società sportive che partecipano agli eventi, è contitolare dei relativi diritti audiovisivi. Secondo le previsioni del suddetto Decreto e dell'articolo 1, comma 3, lettera k), dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, quest'ultima è il soggetto preposto alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza¹.
3. In applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito, "Decreto Legislativo n. 9/2008", "Decreto Melandri" o semplicemente il "Decreto"), la Lega Serie A ha trasmesso in data 24 luglio 2026 le Linee Guida per la commercializzazione centralizzata, sul solo territorio nazionale, dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2029/2030 - 2030/2031 - 2031/2032 - 2032/2033 - 2033/2034 (di seguito, "Linee Guida").

II. IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

4. Le Linee Guida riguardano i diritti audiovisivi relativi alle seguenti competizioni sportive, organizzate dalla Lega Serie A: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.
5. Per tali competizioni, la Lega Serie A procederà alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti e correlate degli eventi), mentre sono esclusi i diritti di archivio, di cui sono titolari le singole società sportive.
6. La Lega Serie A espleterà procedure competitive di vendita relativamente a pacchetti di diritti audiovisivi a pagamento e/o in chiaro formando più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato di riferimento a cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento. La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento saranno descritte nel corrispondente invito a presentare offerte, in caso di licenze esclusive, o nella corrispondente offerta al mercato, in caso di licenze non esclusive.
7. In particolare, le Linee Guida definiscono i criteri in materia di formazione dei seguenti pacchetti di diritti destinati al territorio nazionale: (i) pacchetti esclusivi; (ii) pacchetti non esclusivi; (iii) pacchetti di diritti secondari relativi a immagini salienti e/o correlate, in forma esclusiva e/o non esclusiva, destinati allo sfruttamento su piattaforme digitali, inclusi i *social media*; (iv) pacchetti di diritti radiofonici; (v) pacchetti destinati alla commercializzazione dei diritti di c.d. *betting*, dei dati relativi alle competizioni, in ogni modo acquisiti, e dei diritti connessi ai c.d. *prediction markets*, nonché dei diritti connessi a tecnologie di futura invenzione. Per quanto riguarda il mercato internazionale, non oggetto esplicitamente delle presenti Linee Guida, le stesse sottolineano ad ogni modo che la LCA definirà liberamente le modalità di commercializzazione dei relativi diritti audiovisivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione.

¹ L'articolo 1, comma 3, lettera k), dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 26 aprile 2022, prevede che tale ente: "*k. commercializza, ai sensi della disciplina applicabile alla data di adozione del presente Statuto – Regolamento, e in forza di mandato, i diritti audiovisivi collettivi relativi a competizioni da essa organizzate*".

Criteri di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi

a) Criteri di formazione dei pacchetti esclusivi

8. I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale sono disciplinati al punto 21 delle Linee Guida e vengono distinti in: *i)* criteri comuni a tutte le forme di trasmissione, per utenti domestici e per esercizi commerciali, degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A; *ii)* criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in diretta e per utenti domestici, delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A (escluse interazioni tra i campi per la simultanea visione degli eventi in un unico contesto), fermo restando quanto disposto al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Melandri².

9. Il punto 21 ha cura di precisare, in un distinto punto *iii)*, che i criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in diretta, per gli esercizi commerciali, delle immagini degli eventi delle competizioni (escluse, per esempio, interazioni tra i campi per la simultanea visione degli eventi in un unico contesto) saranno identici ai criteri che saranno adottati per gli utenti domestici, fermo restando il principio che un solo licenziatario potrà acquisire in esclusiva un pacchetto contenente le dirette di tutti gli eventi.

i) Criteri comuni a tutte le forme di trasmissione

10. Per quanto concerne i criteri comuni a tutte le forme di trasmissione, la LCA afferma che i singoli pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e quindi, ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi, per singola piattaforma (c.d. vendita "per piattaforma") o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (c.d. vendita "per prodotto") ovvero con entrambe le modalità per una o più competizioni o per determinati eventi. Inoltre, la LCA intende tenere conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei *device*. Ad ogni modo, le Linee Guida precisano che la predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma non deve però escludere dall'offerta le piattaforme storiche e a maggiore diffusione. Inoltre, gli inviti a presentare offerte possono consentire particolari forme di sfruttamento che prescindono dal tipo di piattaforma utilizzata. La commercializzazione consentirà la trasmissione in chiaro di immagini salienti e di immagini correlate. Per quanto riguarda le interviste ai tesserati, verrà predisposta una disciplina che valorizzi i contributi diretti dei protagonisti degli eventi.

11. Quanto alla commercializzazione dei pacchetti di diritti esclusivi degli eventi di Coppa Italia, Supercoppa Italiana e delle Competizioni Primavera, la LCA procederà ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del Decreto Melandri³, che prevede di poter commercializzare anche un solo pacchetto relativo a tutte le dirette.

12. La Lega Serie A stabilisce poi che l'equilibrio dei pacchetti tra contenuto dei diritti audiovisivi offerti e relativo prezzo minimo è individuato secondo ragionevolezza, tenendo conto della necessità

² "È fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti".

³ "Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4".

di formare pacchetti commercialmente interessanti per gli operatori della comunicazione, anche in relazione alle aspettative degli utenti e alle modalità tecniche di fruizione degli eventi, fermo restando che i pacchetti possono essere tra loro di diverso contenuto e di diverso valore economico, il tutto al fine di favorire la competizione tra operatori e di permettere a più operatori di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse. Nel caso di pacchetti per prodotto, ad esempio, l'equilibrio dovrà essere ottenuto considerando l'ambito di estensione dell'esclusiva e le caratteristiche degli eventi – quali il grado di appetibilità degli stessi, definito in relazione al seguito dei *club* che vi partecipano o alla data e ora di trasmissione e alla presenza contemporanea di altri eventi.

13. Inoltre, gli inviti a presentare offerte conterranno l'indicazione relativa alla messa a disposizione da parte della Lega Calcio Serie A del segnale audiovisivo degli eventi. Agli assegnatari di determinati pacchetti potrà essere conferito il diritto di fruire di integrazioni delle immagini degli eventi e/o di accedere a particolari modalità produttive e verrà predisposta una disciplina per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari. È fatta salva la facoltà della Lega Calcio Serie A e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari e/o individuati nei corrispondenti inviti a presentare offerte.

ii) Criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in diretta e per utenti domestici, delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A

14. In ordine alle trasmissioni integrali in esclusiva, in diretta e per utenti domestici, delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A, le Linee Guida prevedono innanzitutto che l'offerta iniziale al mercato includa, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari all'80% degli eventi.

15. In applicazione del principio dell'equilibrio tra pacchetti, la LCA precisa che *i)* il pacchetto più piccolo includerà almeno un quarto delle gare del pacchetto più grande, qualunque sia la modalità di vendita (a titolo di esempio, se il pacchetto più grande ha ad oggetto 132 gare, il pacchetto più piccolo deve includerne almeno 33); e, in ogni caso, *ii)* il pacchetto più piccolo includerà gare giocate in *slot* singolo nella fascia serale (dalle ore 18.00 in poi) nell'arco del Campionato in numero pari almeno alla metà delle gare contenute in tale pacchetto.

16. In caso di vendita per piattaforma o in caso di vendita con entrambe le modalità, per piattaforma e per prodotto (c.d. vendita mista), la commercializzazione degli eventi include un numero minimo di tre pacchetti relativi alla trasmissione integrale delle gare.

17. Ai soli fini di fissare i limiti relativi al numero di gare per pacchetto, le piattaforme vengono suddivise in tre fasce: la prima fascia, composta dalla piattaforma satellitare; la seconda fascia, composta dalla piattaforma digitale terrestre; la terza fascia, che ricomprende le rimanenti piattaforme (piattaforma *Internet*, piattaforma *wireless* per le reti mobili, piattaforma IPTV, ecc.).

18. In ogni caso, è fatto divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i diritti di trasmissione degli eventi in diretta su tutte le piattaforme, in ossequio al divieto di "posizioni dominanti" di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto Melandri.

19. In caso di vendita "per prodotto" la commercializzazione degli eventi include un minimo di due pacchetti aventi ad oggetto la trasmissione integrale in esclusiva delle gare, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette, nel rispetto del divieto di "posizioni dominanti" di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

20. La Lega Calcio Serie A ritiene che il sistema sopra configurato favorisca gli investimenti per l'acquisizione dei diritti, riducendo il rischio che alcuni pacchetti rimangano invenduti, e aumenti il numero degli utenti/consumatori che possono fruire della visione degli eventi, andando incontro alle richieste di questi ultimi.

b) Criteri di formazione dei pacchetti non esclusivi

21. Quanto alla formazione dei pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale (punto 22 delle Linee Guida), la Lega Calcio Serie A afferma il principio secondo cui lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che garantiscano un proficuo sfruttamento dei pacchetti non esclusivi da parte dei relativi assegnatari, senza tuttavia pregiudicare lo sfruttamento dei diritti esclusivi.

22. Nello specifico, la commercializzazione potrà includere uno o più pacchetti di diritti non esclusivi esercitabili in chiaro nell'intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti in differita e correlate in diretta e/o in differita nella fascia oraria da determinarsi all'atto della pubblicazione della relativa offerta al mercato. Inoltre, potrà essere prevista l'offerta di un pacchetto rivolto all'emittenza locale relativo alle immagini salienti e correlate.

23. La Lega Serie A si riserva la facoltà di convertire da non esclusivi a esclusivi, e viceversa, i diritti non assegnati, o di abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti primari esclusivi per il territorio italiano. La LCA potrà anche valutare, in base alle condizioni di mercato, la possibilità di commercializzare pacchetti relativi alle dirette in forma non esclusiva e/o co-esclusiva tra più soggetti, in alternativa a oppure in combinazione con pacchetti esclusivi.

c) Criteri di formazione degli altri pacchetti di diritti

24. In ragione delle continue evoluzioni in ambito digitale, la Lega Calcio Serie A potrà valutare l'opportunità di offrire al mercato specifici pacchetti di diritti secondari relativi a immagini salienti e/o correlate, in forma esclusiva e/o non esclusiva, destinati allo sfruttamento su piattaforme digitali, inclusi i *social media*, anche al fine di promuovere le competizioni, intercettare nuovi segmenti di pubblico e rispondere a sempre più diffuse abitudini di consumo.

25. Per quanto riguarda i pacchetti relativi ai diritti radiofonici, verrà predisposto un pacchetto di diritti con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie A da esercitare su base esclusiva e/o non esclusiva in ambito nazionale. Inoltre, la commercializzazione includerà anche pacchetti destinati a operatori in ambito locale o nazionale o in entrambi gli ambiti, esercitabili su base non esclusiva, che comprenderanno un numero massimo di estratti sonori in diretta di eventi del Campionato di Serie A, di significativa durata, ma individuati in modo tale che ciò non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca. La LCA si riserva, tra l'altro, di esercitare i diritti ceduti in licenza in via non esclusiva o quelli rimasti invenduti o rientrati nella sua disponibilità su una propria piattaforma radiofonica. Inoltre, la LCA si riserva di confezionare pacchetti di diritti radiofonici anche per le competizioni diverse dal Campionato di Serie A.

26. La Lega Calcio Serie A si riserva anche di commercializzare, tra gli altri, i diritti di *betting*, i dati relativi alle competizioni, nonché i diritti connessi ai c.d. *prediction markets*, e a eventuali successive evoluzioni, e quelli connessi a tecnologie di futura invenzione, che siano oggetto di

prodotti riferiti alle competizioni organizzate dalla LCA. I predetti diritti verranno commercializzati con modalità scelte a discrezione della stessa LCA.

27. Inoltre, in ragione della modalità di commercializzazione adottata, la LCA si riserva di inserire all'interno dei pacchetti ovvero di commercializzare uno o più pacchetti di c.d. diritti di "Pick", in base ai quali il licenziatario avrà il diritto di esercitare la scelta di alcune delle gare da inserire nei propri pacchetti.

Le procedure di assegnazione dei pacchetti di diritti audiovisivi

28. Il punto 27 delle Linee Guida stabilisce che le procedure di commercializzazione dei diritti audiovisivi si svolgono in base alle regole del diritto privato, evidenziando che, all'atto dell'espletamento delle procedure competitive e dell'assegnazione dei diritti audiovisivi compresi nei pacchetti, la LCA opera nell'esercizio della sua autonomia privata.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti.

29. Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione devono essere in possesso del titolo abilitativo, anche se acquisito in altro Stato dello Spazio Economico Europeo, per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di commercializzazione per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione.

30. Nell'ottica di consentire la più ampia partecipazione, i soggetti, per essere ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione:

- devono essere primari operatori del settore nazionale, intendendosi per tali gli operatori in grado di disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale (*"dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno l'80% della popolazione italiana nel territorio"*), dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione, secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte;
- non devono trovarsi in situazione di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura per i medesimi pacchetti. Viene precisato che la sussistenza di un rapporto di controllo costituisce causa di esclusione dalla procedura relativa agli specifici pacchetti.

31. Tali soggetti devono possedere comprovata capacità nel settore dello sfruttamento e/o della distribuzione dei diritti audiovisivi riferiti ad eventi sportivi e al calcio.

32. Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive operatori della comunicazione e/o intermediari per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione. Inoltre, non sono ammessi a partecipare i soggetti con i quali sia pendente un contenzioso per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi ad oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito a procedure competitive precedenti, eccezion fatta per quei soggetti che abbiano corredato l'offerta con garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto. Resta inteso che nel caso di pagamento integrale di tali importi, antecedentemente alla

presentazione dell'offerta, la suddetta garanzia non sarà condizione di ammissibilità dell'offerta stessa.

33. In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008, l'intermediario indipendente ammesso a partecipare alle procedure competitive non può trovarsi in situazione di controllo o collegamento (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, come integrato dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 "TUSMA") rispetto agli operatori della comunicazione, alla Lega Calcio Serie A e/o agli organizzatori degli eventi. Le Linee Guida precisano che, in tali casi, saranno esclusi dalla procedura ambedue i soggetti che si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi delle disposizioni citate, e che si procederà ugualmente all'esclusione quando le offerte di due o più operatori partecipanti alla gara siano imputabili, sulla base di univoci elementi, a un unico centro decisionale.

34. In base al punto 28 delle Linee Guida, la notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva e dei relativi termini per l'invio delle offerte è pubblicata su due quotidiani a diffusione nazionale, sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data.

Nel sito ufficiale della LCA saranno pubblicati gli inviti a offrire contenenti la descrizione dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione. I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza e comunque non sono inferiori a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte, in modo da garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

35. Ogni offerta di acquisizione deve essere redatta in conformità al modello predisposto dalla LCA inserito all'interno dei relativi inviti a offrire, in lingua italiana, su carta intestata dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* o da un procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare all'offerta stessa. Le offerte devono essere depositate in modalità telematica tramite una piattaforma di cui la LCA darà opportuna informazione nei relativi inviti a offrire, entro il termine previsto dal corrispondente invito. Le offerte sono, così come ricevute, custodite e conservate su tale piattaforma.

36. Entro i due giorni lavorativi successivi al termine di presentazione delle offerte, un notaio incaricato dalla Lega Calcio Serie A, alla presenza dell'Amministratore Delegato e/o del Presidente della LCA o altro dirigente incaricato, introduce la chiave privata di cifratura nella piattaforma, sino ad allora custodita presso il notaio stesso e inaccessibile alla LCA, e procede all'apertura delle offerte.

37. In base al punto 32, la LCA valuta l'ammissibilità delle offerte secondo i criteri previsti nelle Linee Guida e ammette a partecipare alla procedura i soli soggetti, tra gli offerenti, che (i) siano in possesso dei, e incondizionatamente accettino, i requisiti, i limiti e gli obblighi tutti previsti nelle Linee Guida e nel pertinente invito a offrire; (ii) offrano garanzie di adempimento che la Lega Calcio Serie A giudichi soddisfacenti con giudizio discrezionale e (iii) in particolare, per i soggetti che operano su piattaforme *over the top*, presentino una relazione redatta da soggetto terzo qualificato che ne attesti la capacità tecnica e distributiva.

La LCA considererà come irricevibili le offerte sottoposte a qualsiasi tipo di condizione.

38. L'Assemblea della Lega Calcio Serie A procede all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate

tutte le altre condizioni previste dalle Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte. Viene redatto apposito verbale delle assegnazioni che viene inviato in via riservata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e viene reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito ufficiale della LCA, l'elenco dei licenziatari e dei pacchetti a ciascuno di essi assegnati.

39. In base al punto 33 delle Linee Guida, il prezzo dei diritti audiovisivi è di volta in volta individuato ovvero approvato dall'Assemblea della Lega Calcio Serie A secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato in modo da essere adeguato al contenuto del pacchetto. A prescindere dalla procedura di vendita adottata per ciascun pacchetto, il prezzo dei diritti determinato dalla LCA in relazione a un pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario il diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri pacchetti.

40. Nel caso di uno o più pacchetti non assegnati (punto 34 delle Linee Guida), la Lega Calcio Serie A decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, procedendo con questa seconda modalità, in particolare, *“quando le condizioni della procedura competitiva svolta e/o i suoi esiti rendano ingiustificati o sproporzionati, anche nell'interesse di una tempestiva assegnazione [,] gli oneri o i tempi di una nuova procedura competitiva (a titolo esemplificativo nel caso in cui vi fosse un unico offerente o le offerte ricevute fossero di entità vicina al raggiungimento del prezzo minimo). Inoltre, la Lega procederà a trattativa privata quando i tempi necessari per la nuova procedura risultino inadeguati rispetto all'avvio della nuova competizione. In ogni caso la Lega Calcio Serie A si riserva di apportare modifiche ai pacchetti”*.

Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della LCA nel termine massimo di trenta giorni dalla data fissata per l'apertura delle offerte o dalla data in cui i diritti rientrano nella disponibilità della LCA.

41. Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che abbiano comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi. Il termine per l'adesione alla trattativa privata è compreso tra un minimo di due giorni lavorativi fino ad un massimo di quattro giorni lavorativi. Ciascuna trattativa privata deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle adesioni alla stessa.

Ogni trattativa privata relativa ai diritti esclusivi si svolgerà in un'unica giornata presso la sede della Lega Calcio Serie A. I soggetti partecipanti saranno uditi in separate sale dall'Amministratore Delegato assistito da propri dirigenti e/o consulenti e/o rappresentanti delle Società Sportive, e alla presenza di un notaio. Eventuali modifiche ai pacchetti saranno comunicate dalla Lega Calcio Serie A in sede di trattativa, al termine della quale ognuno dei partecipanti dovrà presentare l'offerta mediante deposito della stessa in busta chiusa consegnata al presente incaricato della ricezione oppure inviata per via telematica entro una scadenza determinata da Lega Calcio Serie A. Il notaio procederà all'apertura delle buste entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione delle offerte. Fino a tale termine massimo le offerte saranno custodite presso il notaio. Dell'esito di ciascuna trattativa privata verrà data notizia sul sito ufficiale della LCA.

42. Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei suddetti sessanta giorni, la LCA non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori trenta giorni, prorogabili di volta in volta di ulteriori trenta giorni in ragione delle trattative in corso, sulla base anche di nuove

composizioni dei pacchetti. L'eventuale esito negativo delle procedure competitive deve essere dichiarato dalla competente Assemblea della LCA. Resta ferma, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare e di procedere alla commercializzazione del Canale come descritto successivamente.

43. Il punto 38, con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi relativi alle dirette di una determinata competizione, prevede che la LCA si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi per le dirette poste in vendita.

44. Pertanto, qualora anche uno solo dei detti pacchetti posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Calcio Serie A ha facoltà, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi:

i) di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti relativi alle dirette, coniugando in tal modo la possibilità di riformulare l'offerta dei pacchetti – quando questi non sono aggiudicati – con le garanzie associate alle procedure competitive; oppure

ii) di passare a trattativa privata nei termini e con le modalità previste al paragrafo 34 delle Linee Guida, come precedentemente descritto. In tale ipotesi, la fase della trattativa privata deve essere comunque improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alla procedura in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

Restano fermi, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare e di procedere alla commercializzazione del Canale, come descritto al punto 42, successivamente descritto, delle Linee Guida.

45. Le Linee Guida precisano poi che, nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della LCA a seguito della risoluzione di un contratto di licenza o per altra causa, la LCA si riserva, anche al fine di tutelare meglio gli interessi dei consumatori, di attivare una nuova procedura competitiva tramite trattative private, riservandosi di apportare modifiche ai pacchetti, o utilizzare i diritti audiovisivi attraverso il proprio Canale.

46. Le tipologie dei diritti audiovisivi esercitabili sia su base esclusiva sia su base non esclusiva vengono di massima determinate dalla Lega Calcio Serie A contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti per le dirette e, in pendenza dei relativi contratti di licenza, possono essere modificate purché non vengano pregiudicati i diritti audiovisivi primari esclusivi.

47. L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi è perfezionata dalla LCA nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita offrendo il prezzo richiesto.

48. È facoltà della Lega Calcio Serie A accettare adesioni ai pacchetti non esclusivi anche nel corso o dopo il decorso della stagione sportiva 2029/30. In tal caso il corrispettivo è dovuto dall'operatore *pro rata temporis* in relazione alla durata effettiva della licenza ove ne ricorrano i presupposti. Infine, per tali pacchetti, la LCA ha la facoltà di accettare richieste di adesione la cui efficacia retroagisca all'inizio della stagione sportiva in corso al momento della richiesta, previa corresponsione dell'intero corrispettivo.

49. È altresì facoltà della LCA concedere alle emittenti locali che formulino richiesta di assegnazione di un pacchetto di diritti non esclusivi il diritto di recedere dalla licenza per quella o

quelle stagioni sportive in cui la/e squadra/e del bacino di utenza dell'emittente locale interessata non disputi/ino la competizione oggetto del pacchetto in questione.

50. Qualora la LCA, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Melandri⁴, intenda procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione a un intermediario indipendente, svolgerà un'apposita procedura competitiva da svolgersi secondo i termini e i criteri di cui ai paragrafi da 27 a 35 delle Linee Guida.

Diritti assegnati e non esercitati

51. Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell'invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato e/o del relativo contratto di licenza, del Regolamento Produzioni Audiovisive, del Regolamento Interviste e accesso agli impianti sportivi, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della Lega Calcio Serie A nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse.

52. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, è fatto divieto agli operatori della comunicazione assegnatari di sub-licenziare a terzi e comunque consentire loro l'esercizio di diritti audiovisivi o porre in essere accordi con effetti analoghi.

53. Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del suddetto Decreto, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a sub-concedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti, a meno che ciò non avvenga di concerto con la Lega Calcio Serie A e previa approvazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fermo il rispetto delle procedure competitive previsto dall'art. 7 del Decreto.

54. Inoltre, tale sub-concessione in licenza deve avvenire con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie prevedendo nei contratti di sub-licenza stipulati con gli operatori il diritto discrezionale per la Lega Calcio Serie A di risolvere, previa diffida ad adempiere, l'assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell'intermediario indipendente (ritardo superiore ai trenta giorni nel pagamento di una delle rate di licenza) siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che il licenziatario adempia tempestivamente o presti, altrettanto tempestivamente, idonea garanzia.

55. È fatto altresì obbligo a tutti gli assegnatari dei diritti di imporre agli utilizzatori finali dei prodotti audiovisivi (utenti privati ed esercizi commerciali) il divieto di far uso dei prodotti audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti, salvo che tali attività non siano espressamente consentite.

56. Secondo le Linee Guida, l'operatore della comunicazione assegnatario di uno o più pacchetti che, nel corso di durata del contratto di licenza, non intenda o non possa esercitare diritti audiovisivi

⁴ “Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva”.

ad esso aggiudicati in relazione a uno o più eventi della competizione, è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio Serie A con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

57. Nei suddetti casi, così come nel caso che la LCA abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che l'assegnatario non eserciterà diritti audiovisivi, o nel caso in cui sussistano ragioni oggettivamente verificate per le quali i diritti audiovisivi non siano esercitati, la LCA provvede ad aggiudicare tali diritti audiovisivi non esercitati ad altri operatori della comunicazione mediante trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 34 delle Linee Guida o a esercitarli direttamente con le modalità previste ai paragrafi 15 (i.) e 17 delle stesse.

58. I diritti audiovisivi che non siano esercitati dall'assegnatario devono essere offerti anche alle emittenti locali, che, in caso di aggiudicazione, possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie A, le emittenti locali, cui fossero offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi non esercitati dagli assegnatari e/o non assegnati ad altri operatori della comunicazione nazionali in trattativa privata, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma di accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la LCA pubblica sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegna i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne facciano richiesta.

59. Fatto salvo quanto sopra previsto, il contratto di licenza stipulato con l'operatore della comunicazione resta invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo da esso dovuto alla LCA in esito all'assegnazione non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

60. Le Linee Guida chiariscono che i diritti audiovisivi si considerano esercitati qualora l'evento venga trasmesso, almeno in parte, in diretta o in differita, attraverso la piattaforma o una delle piattaforme indicate nel relativo pacchetto di diritti audiovisivi.

61. In caso di mancato rispetto da parte dell'assegnatario delle condizioni essenziali previste dal Decreto Legislativo n. 9/2008, dalle Linee Guida, dall'invito a presentare offerte ovvero dal contratto di licenza, come verranno specificate nella relativa documentazione contrattuale, la LCA ha facoltà di dichiarare decaduta l'assegnazione e risolvere di diritto il relativo contratto di licenza. Nel caso sopra previsto la Lega Calcio Serie A può procedere ad assegnare i suddetti diritti mediante invito a trattativa privata o a esercitarli direttamente.

L'offerta del canale

62. Il punto 42 delle Linee Guida stabilisce che, nel caso di esito negativo di procedure competitive e, comunque, nel caso di mancata assegnazione di pacchetti di diritti audiovisivi di dirette, la Lega Calcio Serie A potrà commercializzare un proprio Canale, in modalità a pagamento, di cui avrà piena responsabilità editoriale e produttiva.

63. Il Canale lineare e/o *on demand* sarà commercializzato in modalità B2C (*business to consumer*) o in modalità B2B2C (*business to business to consumer*) in forma non esclusiva verso gli operatori della comunicazione, anche mediante accordo di distribuzione con soggetti terzi, da individuarsi senza vincolo di procedure e in regime di autonomia privata.

64. Con riferimento, in particolare, alla commercializzazione del Canale in modalità B2B2C agli operatori della comunicazione interessati, le condizioni economiche per la trasmissione del Canale saranno di volta in volta individuate dalla LCA secondo criteri di ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato. Le Linee Guida sottolineano, come esplicitato al punto 4 delle stesse, che la LCA si riserverà di procedere prevedendo eventualmente anche una diversa e maggior durata dello sfruttamento dei diritti nel caso venga attivata tale modalità di distribuzione. Infatti, la LCA ritiene che la durata dei relativi contratti esuli dall'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Melandri.

III. I CONTRIBUTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

65. Il 4 agosto 2026 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dalla Lega Serie A e trasmesse in data 24 luglio 2026. Sono pervenuti contributi da parte di tre operatori attivi nella commercializzazione di diritti audiovisivi (di seguito, anche solo "operatori").

66. I contributi contengono richieste di chiarimenti su alcuni aspetti delle Linee Guida, di cui gli operatori chiedono di tenere conto nella predisposizione, da parte della Lega Calcio Serie A, degli inviti a offrire. Di seguito si procede a una sintetica descrizione del contenuto dei contributi per area tematica.

67. In primo luogo, nei contributi depositati dagli operatori attivi nella commercializzazione di diritti audiovisivi, è stato rappresentato che le Linee Guida descrivono in termini generici l'offerta del c.d. Canale della Lega nel caso di mancata assegnazione dei pacchetti di dirette, auspicando, nei successivi inviti a offrire, maggiore chiarezza sulle relative modalità di commercializzazione da parte della LCA.

68. Sul tema, in generale, un operatore auspica che le possibili evoluzioni del canale televisivo della LCA siano esplicitamente manifestate, al fine di evitare una sovrapposizione con le attività di trasmissione ed editoriali degli assegnatari dei diritti.

69. In particolare, viene sottolineato come vadano evitate condizioni economiche e di sfruttamento dei diritti più favorevoli per la LCA o per alcuni distributori terzi, vale a dire a condizioni diverse e discriminatorie rispetto a quelle di cui alle procedure di assegnazione, o che gli accordi con tali distributori possano produrre gli stessi effetti di un'assegnazione, ma al di fuori delle regole di vendita, le quali sono invece stabilite proprio per garantire condizioni di parità per tutti gli operatori.

70. Inoltre, sempre con riferimento alla distribuzione del Canale, rilevando una asimmetria rispetto all'attuale limite di cinque stagioni sportive previsto dal Decreto Melandri, viene evidenziata la necessità di escludere espressamente l'ipotesi di una commercializzazione dei diritti invenduti per una "*diversa e maggior durata*" rispetto a quella dei diritti messi in vendita, onde evitare una loro indisponibilità per periodi anche più lunghi dei cinque anni, limitandosi dunque a prevedere in modo esplicito una durata di tali contratti di distribuzione non superiore a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, del suddetto Decreto.

71. Infine, sul tema del Canale, un operatore ha anche sottolineato come, in caso di attivazione dello stesso, ciò non comporti la condivisione con la LCA o con i terzi distributori, da parte dei

licenziatari, dei dati relativi ai propri utenti, posto che tali dati sono da considerarsi un asset di rilevante valore da un punto di vista strategico e commerciale.

72. In secondo luogo, per quanto concerne i criteri in materia di formazione dei pacchetti, un operatore ha sottolineato che gli stessi devono consentire un effettivo equilibrio tra i pacchetti stessi. Sul punto, si lamenta un'eccessiva genericità con specifico riguardo alle condizioni di equilibrio e proporzione tra i pacchetti, chiedendo l'introduzione di criteri che possano dare concretezza ai principi enunciati dalla LCA.

73. Con riguardo al tema dei pacchetti, in particolare, tale eccessiva genericità, ad avviso di un operatore, è riscontrabile anche nella riserva, in favore della LCA, di limitare la durata dei pacchetti anche a una sola stagione, senza indicare i presupposti di tale eventualità. Tale circostanza genererebbe un'incertezza non compatibile con gli investimenti da sostenere per la partecipazione alle procedure di assegnazione. Tali ingenti investimenti, infatti, hanno solitamente un orizzonte pluriennale e, pertanto, viene auspicato come tale riserva venga subordinata a comprovate e specifiche ragioni di mercato.

74. Quanto al tema dei diritti accessori, un operatore ha sottolineato, con particolare riferimento ai dati relativi alle competizioni e ai diritti connessi ai c.d. *prediction markets*, di cui la LCA si riserva la commercializzazione, la necessità di una maggiore chiarezza circa il perimetro di tale riserva in termini di ampiezza dei margini di sfruttamento di tali diritti, escludendo ad esempio i dati statistici tradizionalmente inclusi nei pacchetti di diritti principali e comunque necessari alle attività editoriali degli assegnatari.

75. Inoltre, con particolare riferimento ai diritti di *betting*, un operatore ha sottolineato come sia auspicabile chiarire che tali diritti non includeranno la trasmissione in modalità video delle partite sul territorio italiano, al fine di evitare di pregiudicare il valore, dal punto di vista dell'aggiudicatario, del pacchetto di diritti principali in Italia.

76. Infine, per quanto non oggetto, a livello geografico, delle presenti Linee Guida, un operatore ha voluto precisare che, ad ogni modo, con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, per quanto rimessa alla piena discrezionalità della LCA, essa avvenga tenendo conto della necessità di adozione di obblighi di protezione territoriale del segnale e dei servizi (e.g. *geo-blocking* e contrasto all'elusione tramite VPN) a tutela delle esclusive degli assegnatari di ciascun Paese. Parimenti, un operatore ha sottolineato come le Linee Guida rimangano silenti sul tema del contrasto alla pirateria digitale.

IV. VALUTAZIONI

Considerazioni generali

77. L'obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo n. 9/2008 è quello di promuovere un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all'organizzatore della competizione di offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme tramite procedure competitive.

78. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti

e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

79. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dalla LCA considerata l'ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall'articolo 2, lettera o), del Decreto Melandri⁵. Essa si caratterizza per una formulazione ampia, tale da ricomprendere, ad esempio, anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi digitali attraverso piattaforme innovative, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti di *betting* nonché i diritti connessi ai c.d. *prediction markets*, come anche l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie.

80. In tale contesto, l'articolo 6, comma 6, del predetto Decreto Legislativo prevede un intervento *ex ante* dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che verifica, per i profili di competenza, la conformità delle Linee Guida predisposte dall'organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del Decreto e ne approva il testo, prima che l'organizzatore possa procedere alla commercializzazione.

81. Ciò premesso, pertanto, l'Autorità intende effettuare alcune osservazioni in merito alle Linee Guida trasmesse dalla Lega Calcio Serie A in data 23 luglio 2026, ritenendo opportuno ricordare che laddove in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale i soggetti interessati non si attengano alle sue indicazioni o comunque adottino condotte tali da pregiudicare la concorrenza nell'acquisizione dei diritti oltre che nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori, essa è chiamata a intervenire, ricorrendo ai poteri che la legge n. 287/1990 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") le conferiscono.

82. Nel caso di specie, le valutazioni di seguito svolte avranno ad oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso dalla LCA, tenendo conto delle principali osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica e, più in generale, delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni organizzate dalla LCA.

⁵ "Articolo 2 - Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolge;

2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;

3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;

4) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo".

83. Quanto all'ipotesi di commercializzazione dei diritti audiovisivi rappresentata dalla possibilità, da parte della LCA, di creare un proprio canale tematico - attualmente formulata come alternativa nelle Linee Guida rispetto alla distribuzione dei contenuti attraverso l'assegnazione a licenziatari terzi nel caso di esito negativo di procedure competitive e, comunque, nel caso di mancata assegnazione di pacchetti di diritti audiovisivi di dirette -, si osserva che, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 9/2008, tale eventuale modalità alternativa di distribuzione esula dalla valutazione da operare in sede di esame delle Linee Guida, posto che l'Autorità è chiamata ad esprimersi sulle regole di offerta e assegnazione predeterminate dall'organizzatore con riguardo alle procedure competitive, e non sulla realizzazione di una piattaforma distributiva e di un canale tematico ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Melandri.

84. Al riguardo, si osserva infatti che il suddetto articolo stabilisce che *“nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma”*, trattandosi dunque non di una procedura competitiva ma di una facoltà distinta di distribuzione diretta, riservata all'organizzatore. Vale rilevare, inoltre, che tale facoltà allo stato opera in via residuale, come chiarito dalla stessa LCA al punto 42 delle Linee Guida, dove è previsto che la realizzazione del canale tematico è condizionata alla circostanza di una mancata assegnazione dei diritti a un soggetto terzo. A tal fine, rileva considerare che la norma dispone che la produzione e distribuzione del canale deve essere comunque realizzata *“accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi”*.

85. Fermo restando quanto sopra, l'Autorità auspica, in ogni caso – e tenuto conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica - che, anche nell'eventualità della realizzazione di un proprio canale tematico, vi sia maggiore chiarezza in merito ai criteri in base ai quali verrà attivato il canale e che la durata dei relativi accordi di distribuzione sia allineata con la durata massima prevista per le licenze, al fine di promuovere condizioni di equità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori.

86. Ad ogni modo, si ricorda che resta impregiudicata la valutazione ai sensi della legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 TFUE del contenuto dei contratti di distribuzione che la LCA eventualmente porrà in essere con gli operatori terzi interessati.

87. Infine, in merito ai costi di accesso al segnale, agli *standard* qualitativi e alle modalità della produzione televisiva, su cui sono state svolte considerazioni in sede di consultazione pubblica, si osserva che la disciplina è demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Decreto Melandri. Pertanto, esse non sono oggetto della presente valutazione.

Le dinamiche competitive in tema di commercializzazione dei diritti sportivi calcistici

88. Ai fini della valutazione del contenuto delle Linee Guida trasmesse dalla LCA, appare utile in questa sede ricordare sinteticamente lo stato attuale delle dinamiche competitive fra gli operatori che stanno commercializzando i diritti audiovisivi in esame nel quinquennio 2024-2029.

89. Al riguardo, si conferma la tendenza all'implementazione di nuove tecnologie: infatti, in continuità con il precedente ciclo 2021-2024, anche l'assegnazione dei diritti per la visione del Campionato di Serie A nel ciclo 2024-2029 è avvenuta a favore di un operatore attivo nella distribuzione sulla piattaforma *Internet* e non più su una piattaforma tradizionale.

90. Giova, in proposito, ricordare che, come rilevato dall’Autorità da ultimo nel provvedimento finale del caso *C12207 – Sky Italia/R2*, la presenza dei diritti legati al Campionato di calcio di Serie A riveste un ruolo di particolare importanza nella programmazione delle offerte televisive a pagamento, conferendo ad essi il carattere di contenuto *premium*, circostanza che implica ingenti investimenti per agli assegnatari dei diritti.

91. In tale contesto, l’articolazione dei pacchetti dovrà necessariamente essere tale da consentire a diversi operatori, a prescindere dalla piattaforma di riferimento in cui operano, di rappresentare reciprocamente alternative effettivamente in grado di esercitare una pressione concorrenziale, sia in termini di abbassamento del livello generale dei prezzi praticati ai consumatori finali per la visione delle partite delle competizioni organizzate dalla LCA, sia in termini di ampliamento delle possibilità di fruizione degli eventi a beneficio di una maggiore platea di consumatori.

92. Si rileva al riguardo che, in generale, la possibilità di offerte da parte di più operatori, senza la previsione di esclusive o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, caratterizzati da vincoli con durata pluriennale, ha l’effetto di stimolare una concorrenza fra i soggetti interessati basata sul prezzo e sulla qualità del servizio.

93. Infine, come ricordato anche in occasione dei precedenti cicli di commercializzazione⁶, si auspica che l’assegnazione possa permettere la creazione di offerte all’ingrosso – che siano disponibili contemporaneamente su più piattaforme e più operatori *pay-tv* – tramite l’assegnazione a soggetti non verticalmente integrati o mediante la commercializzazione diretta agli utenti, utilizzando i servizi tecnici delle piattaforme esistenti.

I pacchetti e la loro articolazione

94. Quanto ai pacchetti e alla loro articolazione, i punti 21 e seguenti delle Linee Guida, come sopra descritti, presentano una formulazione delle previsioni volta a fornire alcune indicazioni in merito alla composizione dei singoli pacchetti e al numero massimo di pacchetti che possono essere assegnati a un singolo soggetto.

95. L’Autorità ritiene che tali criteri, in quanto caratterizzati da una certa genericità – pur riconoscendo che alcuni gradi di dettaglio vengono forniti dalla LCA –, non consentono in questa fase, tenuto conto anche di quanto emerso nell’ambito della consultazione pubblica, di apprezzare del tutto l’effettivo equilibrio che si determinerà in sede di predisposizione dei pacchetti e, dunque, di poter verificare in concreto la conformità dei pacchetti, che saranno definiti in sede di invito a offrire, all’articolo 8 del Decreto Melandri.

96. Infatti, proprio perché l’organizzatore è tenuto a predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza “*in ciascuno di essi*” di eventi di elevato interesse per gli utenti, si rileva che tale equilibrio non dipende dunque esclusivamente dal numero di pacchetti e dal numero di eventi ricompreso in ciascun pacchetto, ma anche dalle squadre partecipanti a ciascun evento, dalle fasce orarie di trasmissione e dal grado di richiamo, dal punto di vista degli utenti, degli specifici eventi sportivi inclusi in tali pacchetti.

⁶ Cfr. provvedimento n. 40425 del 13 dicembre 2022 in Bollettino n. 1/2023, caso *SR43 - Lega Calcio Serie A/Assegnazione diritti audiovisivi campionati di calcio 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027* e provvedimento n. 30575 del 28 marzo 2023 in Bollettino n. 15/2023, caso *SR43B - Lega Calcio Serie A/Assegnazione diritti audiovisivi campionati di calcio 2027/2028 - 2028/2029*.

97. Pertanto, sul punto, l'Autorità ritiene che, nella fase di predisposizione degli inviti ad offrire, sia necessario introdurre criteri di maggior dettaglio idonei a dare concretezza alle disposizioni del Decreto Melandri.

98. Più in particolare, in merito ai criteri individuati al fine di garantire un equilibrio competitivo tra tutti gli operatori, si osserva che tali criteri devono portare alla predisposizione di pacchetti effettivamente conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all'effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e, come detto, di appetibilità degli eventi dal punto di vista dei consumatori finali. Al riguardo, dunque, i pacchetti di diritti esclusivi dovrebbero essere predisposti in modo equilibrato allo scopo di favorire la competizione tra operatori, permettendo loro di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

99. Inoltre, come già rilevato, l'Autorità ritiene preferibile la predisposizione di pacchetti che stimolino la concorrenza nel mercato a valle della *pay-tv*, permettendo a più operatori di poter trasmettere buona parte della Serie A, rivolgendosi a plurime piattaforme di distribuzione e aumentando il grado di sostituibilità – favorendo dunque la concorrenza – tra vari operatori *pay-tv*, con beneficio degli utenti in termini di maggiore scelta e minori prezzi.

100. In sede di predisposizione degli inviti a offrire, tale obiettivo può essere raggiunto mediante la creazione di un ampio numero di pacchetti che, considerato il loro contenuto, siano tali da stimolare la concorrenza fra più operatori, anche nuovi entranti. Occorre pertanto che i pacchetti siano disegnati in modo tale da proporre agli utenti finali, quanto più possibile, offerte in concorrenza tra loro e non complementari. Ciò, in particolare, può essere raggiunto attraverso una eliminazione delle esclusive in favore di pacchetti che abbiano una parte consistente di eventi condivisi, in modo tale da consentire a più operatori di trasmettere i medesimi eventi.

101. Infatti, si ritiene che la coesistenza di più operatori in possesso di pacchetti in condizioni di co-esclusiva sia idonea ad ampliare la platea di utenti che possono fruire della visione degli eventi sportivi, così da limitare la riduzione della concorrenza derivante dalla sola assegnazione di licenze esclusive.

102. Ciò a maggior ragione in un contesto in cui i cicli di commercializzazione sono caratterizzati da una durata di cinque anni. Non può non rilevarsi come, da un punto di vista concorrenziale, tale vincolo pluriennale non appaia idoneo a favorire un sano contesto competitivo, in assenza di disposizioni che favoriscano, come detto, la previsione di offerte da parte di più operatori, tramite la rimozione di condizioni di esclusiva o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo. Tutto ciò in modo tale da favorire un adeguato grado di concorrenza tra più operatori sulla base di parametri quali il prezzo, la qualità e il livello di innovazione.

103. Infine, sempre al fine di ampliare il numero degli operatori, rileva altresì, come già ricordato dall'Autorità in occasione dei precedenti cicli di commercializzazione⁷, l'assegnazione preferenziale a editori non verticalmente integrati e l'obbligo di predisposizione di offerte di canali all'ingrosso per gli assegnatari.

⁷ Cfr. provvedimento n. 40425 del 13 dicembre 2022 in Bollettino n. 1/2023, caso *SR43 - Lega Calcio Serie A/Assegnazione diritti audiovisivi campionati di calcio 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027* e provvedimento n. 30575 del 28 marzo 2023 in Bollettino n. 15/2023, caso *SR43B - Lega Calcio Serie A/Assegnazione diritti audiovisivi campionati di calcio 2027/2028 - 2028/2029*.

Procedure di assegnazione

104. Con riferimento alle regole di gara, si osserva che nel complesso le Linee Guida non presentano profili di criticità. Restano alcune previsioni suscettibili di essere meglio chiarite in sede di formulazione degli inviti a offrire da parte della Lega Calcio Serie A.

105. Alla luce delle specifiche modalità di vendita, con l'aggiudicazione al soggetto che abbia presentato l'offerta valida più alta senza che vi sia un'influenza delle altre offerte presentate nell'aggiudicazione, si ritiene possibile ammettere come motivo di esclusione dell'offerta il solo criterio del controllo, ancorché esteso anche al controllo di fatto. Tuttavia, si ritiene necessario ulteriormente precisare che, ai fini dell'ammissibilità delle offerte alla procedura di gara, debbano rilevare anche le situazioni di collegamento tali da ricondurre due offerte ad un medesimo centro decisionale.

La durata dei cicli di commercializzazione

106. Da ultimo, appare opportuno esprimere alcune considerazioni in merito alla durata di cicli di commercializzazione.

107. Come già rilevato dall'Autorità in occasione della valutazione delle precedenti Linee Guida, l'eventuale assegnazione di pacchetti di trasmissione esclusiva per cicli di stagione superiori ai tre anni non appare idonea a favorire un sano contesto competitivo sia nell'ottica della remuneratività dell'assegnazione, sia, e con maggior forza, nell'ottica della qualità e fruibilità dei servizi di trasmissione, qualora permangano per gli operatori condizioni di assegnazione in esclusiva.

108. In questo senso, l'Autorità auspica che la Lega Calcio Serie A si adoperi per favorire la previsione di offerte da parte di più operatori, tramite la rimozione di condizione di esclusiva o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, aggravati da vincoli con durata pluriennale, in modo da favorire la concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo, sulla qualità e innovazione del servizio.

109. Un sistema così articolato, infatti, appare idoneo a beneficiare i consumatori in termini di riduzione dei prezzi di fruizione del servizio, ma al contempo risulta favorevole alla LCA che potrebbe incrementare la redditività per ciascuna stagione oggetto di commercializzazione, tramite una maggiore frammentazione dei diritti e la formulazione di pacchetti di interesse di un ampio numero di operatori.

110. Per queste ragioni, si ritiene che ove la LCA volesse procedere alla commercializzazione dei propri diritti per un ciclo superiore ai tre anni, la corrispondente gara dovrebbe prevedere l'eliminazione degli ambiti di trasmissione esclusiva, tramite la formulazione di pacchetti di eventi che consentano a più operatori di trasmettere – per lo meno con riferimento ad una ampia parte delle licenze – gli stessi eventi, come accade peraltro nei maggiori campionati esteri.

Conclusioni

111. Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, fermi restando i poteri di intervento dell'Autorità ai sensi della predetta disciplina, della Legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 TFUE.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell'Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento

alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui la Lega Calcio Serie A, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenga alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

RITENUTO che, in relazione agli aspetti attinenti alla configurazione dei pacchetti, le Linee Guida dovranno tenere conto delle indicazioni sopra formulate, affinché siano pienamente conformi alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida della Lega Calcio Serie A, nella versione comunicata in data 23 luglio 2026, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio da essa organizzate per le stagioni 2029/2030 - 2030/2031 - 2031/2032 - 2032/2033 - 2033/2034: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Saverio Valentino

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 38 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Fabrizio De Tullio, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
